

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3249**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SODANO Calogero, ASCIUTTI, LAURO,  
BATTAGLIA Antonio, OGNIBENE e BOREA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2004**

---

**Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Per l'innalzamento della qualità del servizio scolastico nonché per favorire la piena attuazione delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e per limitare il precariato nel comparto della dirigenza scolastica, è indispensabile dotare le istituzioni scolastiche di personale dirigente stabile e professionalmente qualificato.

L'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 22, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano previsto l'indizione di un concorso con due modalità concorsuali: uno ordinario a 1500 posti ed uno per altri 1500 posti riservato a presidi con incarico triennale.

Con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2003, è stato bandito il solo concorso riservato.

Al termine della procedura concorsuale riservata ai presidi incaricati triennialisti per l'accesso alla dirigenza scolastica, sono resi-

duati 262 posti del contingente iniziale di 1500 posti.

Considerato che alla stessa procedura concorsuale sono stati ammessi con riserva, sulla base di sospensive dei TAR, alcuni presidi incaricati che erano stati esclusi perchè privi del requisito dei tre anni di servizio con la qualifica di preside incaricato; atteso che alcuni di essi hanno superato con esito positivo la procedura concorsuale, maturando nel frattempo il triennio di servizio quale preside incaricato, si rende opportuno utilizzare i posti residuati per assicurare la nomina a dirigente del personale predetto.

Trattasi, peraltro, di presidi incaricati, già «formati» a cura dell'Amministrazione, con il requisito della triennialità, come previsto dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e da immettere nel ruolo dirigenziale esclusivamente nell'ambito del medesimo contingente di cui al decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002.

Il provvedimento, con un utilizzo parziale dei posti residuati (inferiori ai 1500 già con copertura finanziaria), non comporta nessun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia  
di organizzazione scolastica)*

1. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2002, dopo l'esaurimento delle operazioni di immissione nei ruoli a dirigente scolastico dei candidati triennialisti inclusi in graduatoria di merito, i posti non ancora coperti vengono assegnati nell'ambito del medesimo contingente ai candidati che risultino inclusi con riserva nella graduatoria di merito del suddetto corso concorso ed abbiano effettivamente ricoperto incarico di presidenza per almeno un triennio di effettivo servizio al termine della procedura concorsuale.

2. I posti ulteriormente residuali del corso concorso per dirigenti scolastici, dopo gli inquadramenti di cui al comma 1, saranno assegnati ai candidati, titolari di specifica funzione di incarico di presidenza e inclusi nella graduatoria di merito, ancorché ammessi con riserva, al raggiungimento del requisito della triennialità, come previsto dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

